m_pi.AOOUSPSV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0001656.23-04-2025.h.13:18

*Ministero dell'Istruzione e del Merito*
*Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria*
*Ufficio III - Ordinamenti scolastici. Politiche formative. Diritto allo studio. Comunicazione.*

Savona, data e n. segnatura

**Ai Dirigenti delle Scuole della provincia di Savona**
LORO INDIRIZZI PEC.

**OGGETTO: Personale docente con contratto a tempo determinato – Ferie non godute e diritto all'indennità sostitutiva.**

Il diritto alle ferie è pacificamente considerato un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, che si declina, in via alternativa, nella fruizione di periodi di riposo retribuiti o nel diritto a ottenere un'indennità pecuniaria per le ferie retribuite non godute (la c.d. "monetizzazione).

La materia delle ferie del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato e del diritto ad ottenere la monetizzazione dei periodi di ferie non goduti ha dato luogo, negli ultimi anni, ad ampio contenzioso.

Detta situazione impone particolare attenzione alla fattispecie in oggetto, in quanto, ai sensi della legge 7 agosto 2012, n. 135, «*la violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile*».

Il provvedimento normativo sopra menzionato ha fissato il principio generale di obbligatorietà in materia di fruizione delle ferie da parte del personale della pubblica amministrazione, al fine di contenere la spesa pubblica e di limitare la monetizzazione delle ferie non godute in costanza di rapporto di lavoro, stabilendo che: « *le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi*».

La legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha poi introdotto una disciplina derogatoria per il solo personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato, stabilendo che la disciplina della legge 7 agosto 2012, n. 135 «*non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie*».

Con riferimento al periodo di godimento, l'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 chiarisce che «*il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali*» e di ciò vi è conferma nella normativa pattizia di settore. Infatti, l'art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007, stabilisce che, in via generale, i docenti devono fruire delle ferie dovute nel periodo di sospensione delle lezioni e sono da ricomprendersi nei summenzionati periodi di riposo anche i giorni di festività soppresse, considerato che, il successivo art. 14 precisa che sono da fruirsi necessariamente nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

Ebbene, è proprio sull'interpretazione di tali ultime disposizioni che è intervenuta l'ordinanza n. 16715/2024 della Corte di cassazione, sulla cui scorta è esponenzialmente cresciuto il contenzioso in materia di indennità sostitutiva per i periodi di ferie non fruiti.

L'ordinanza in parola accoglie il principio comunitario espresso dalla Corte di Giustizia, nelle cause riunite C-569/16, C-570/16, C-619/16 e C-684/16, per cui il lavoratore non può perdere il diritto all'indennità finanziaria per le ferie non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato



Via Sormano, 12 - 17100 SAVONA - tel. 019/842901 CF 80012240091
usp.sv@istruzione.it – uspsv@postacert.istruzione.it - www.istruzioneliguria.gov.it

effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie; in mancanza di un'informazione adeguata, pertanto, la Suprema Corte ha stabilito l'illegittimità della decurtazione automatica ai docenti dei giorni di sospensione delle lezioni dal numero di ferie che maturano ogni anno.

In particolare, nell'ordinanza in parola si legge: «*Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l'art. 5, comma 8 del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55 della legge n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2 della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 c C-570/16, e in cause C-619/16 e C- 684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno*».

In estrema sintesi, la normativa esaminata e la relativa interpretazione giurisprudenziale pongono a carico del datore di lavoro l'onere di assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare il diritto alle ferie retribuite.

Da questo deriva che, in assenza di richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, il docente assunto con contratto a tempo determinato non può ritenersi automaticamente in ferie, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali o d'istituto e che il docente assunto con contratto a tempo determinato non può perdere il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie per il sol fatto di non averle richieste, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso delle perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.

Tenuto conto di quanto sin qui premesso, con la presente nota si richiama l'attenzione sull'importanza di fornire tempestivamente informativa ai docenti con contratto a tempo determinato in merito al godimento delle ferie maturate durante l'anno.

Pertanto, si invitano le SS.LL.:

- a richiedere – espressamente e in forma scritta – al personale con contratto a tempo determinato di organizzare e pianificare adeguatamente il periodo di fruizione delle ferie spettini durante il periodo di sospensione delle attività didattiche e/o nel periodo successivo al termine delle attività didattiche e sino alla scadenza del contratto di lavoro, presentando apposita istanza;
- ad avvisare il personale in parola della perdita, in caso di mancata istanza, tanto del diritto a fruire delle ferie quanto al diritto a percepire l'indennità sostitutiva.

Quanto sopra, per evitare aggravi di spesa e consequenziali lesioni degli interessi erariali della Pubblica Amministrazione nelle ipotesi di futuro contenzioso, verosimilmente sfavorevole all'amministrazione, ricordando inoltre che ai sensi della legge 7 agosto 2012, n. 135, «*la violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile*».

Certi della consueta collaborazione, si ringrazia anticipatamente per l'impegno e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti di competenza.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
Nadia DALMASSO

Firmato digitalmente da
DALMASSO NADIA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



Via Sormano, 12 - 17100 SAVONA - tel. 019/842901 CF 80012240091
usp.sv@istruzione.it – uspsv@postacert.istruzione.it - www.istruzioneliguria.gov.it